



COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126 del 25/05/2004

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AREA FABBRICABILI - APPROVAZIONE DEI VALORI DI STIMA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2004.

L'anno duemilaquattro il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 15,00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
TOSI Laura	SINDACO	SI
DIAMANTI Giancarlo	VICE-SINDACO	SI
BARBOLINI Patrizia	ASSESSORE	SI
CAVANI Ruggero	ASSESSORE	SI
GHIRARDINI Carla	ASSESSORE	NO
GENITONI Francesco	ASSESSORE	NO
RUBERTO Francesco	ASSESSORE	SI
VINCENZI Stefano	ASSESSORE	NO
BARBIERI Fabio	ASSESSORE	SI
Presenti: 6	Assenti: 3	

Assiste il Vicesegretario Marina Baschieri

Assume la Presidenza Laura Tosi

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AREA FABBRICABILI - APPROVAZIONE DEI VALORI DI STIMA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/92 n. 504 il quale dispone "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";
- art. 59 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 "Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: ... g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; ...";
- l'art. 32, comma 2, del Testo Unico dei Regolamenti relativi alle Entrate Tributarie del Comune, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30/03/04, che dispone: " La Giunta comunale approva i criteri, le regole o le modalità di determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili e dei relativi aggiornamenti annuali da valersi ai fini ICI, elaborati da uno o più tecnici previamente incaricati aventi competenza in materia, dipendenti del Comune, di altri enti o liberi professionisti, purché aventi titolo di architetti, ingegneri, geometri o di professionalità equivalenti. Quanto approvato dalla Giunta ha valore anche per gli anni successivi, fino a quando lo stesso organo non dispone diversamente;
- l'art. 32, comma 3, del citato Testo Unico, che dispone: "Rientra nella competenza della Giunta, anche: stabilire la successiva revisione, rettifica, modifica, sostituzione o conferma dei citati criteri, regole o modalità qualora se si rendesse necessario; stabilire l'indice di variazione annuale dei valori; stabilire eventuali agevolazioni o riduzioni dei valori da riconoscersi nell'ambito degli istituti premiali previsti dalla normativa; approvare le stime puntuali di singole aree fabbricabili, da assoggettare a controllo tributario, effettuate da tecnici incaricati sulla base dei criteri, regole o modalità di cui al comma precedente";
- l'art. 32, comma 4, del citato Testo Unico, che dispone: "Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli venali medi in comune commercio determinati dalla Commissione di cui ai commi precedenti del presente articolo";
- l'art. 32, comma 5, del citato Testo Unico, che dispone: "Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo";

richiamate:

- la propria delibera n. 284 del 11/12/2001 e relativi allegati con la quale sono stati approvati: la relazione elaborata e prodotta dai tecnici arch. Massimo Baldini ed arch.

Fabrizio Zanella, giusta convenzione d'incarico reg. n. 2278 del 21/7/2001, denominata "Accertamento del valore commerciale delle aree fabbricabili del territorio comunale ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili", con la quale sono stati determinati le modalità tecniche, i criteri e i valori di stima delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Sassuolo; la stima puntuale di n. 50 aree fabbricabili, elaborate e consegnate nel 2002 dai citati tecnici incaricati e contenute in altrettante distinte schede, dalla n. 1 alla n. 50;

- la propria deliberazione n. 132 del 28/05/02 e relativi allegati con la quale sono state approvate le stime puntuali di n.50 aree fabbricabili, elaborate e consegnate nel 2002 dai citati tecnici incaricati e contenute in altrettante distinte schede, dalla n. 51 alla n. 100;
- la propria deliberazione n. 133 del 28/05/02 avente ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili. Approvazione dei valori di stima in euro delle aree fabbricabili da valersi anche ai fini dell'applicazione dell'imposta per l'anno 2002", con la quale è stata riapprovata la citata relazione con le cifre espresse in Euro;
- la propria delibera n. 262 del 09/12/02 avente ad oggetto: "Approvazione della stima relativa ad ulteriori n. 16 aree fabbricabili.";
- la propria delibera n. 44 del 01/04/03 avente ad oggetto: "Approvazione della stima relativa a n. 17 aree fabbricabili e della percentuale di incremento dei valori di stima valida per l'anno 2003" la delibera n.76 del 29/04/03 avente ad oggetto: "Imposta Comunale sugli Immobili – approvazione dei valori di stima per l'anno d'imposta 2003 e correzione errori materiali."

considerato che:

- si rende necessario procedere alla determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili da mettere a disposizione dei contribuenti per il calcolo dell'imposta dovuta per l'anno 2004;
- è intenzione dell'amministrazione non procedere a determinare aumenti dei valori di riferimento per l'anno 2004, rispetto a quanto approvato per l'anno 2001 e confermato per gli anni 2002 e 2003 viste la finalità delle citate stime, meglio descritte nella citata propria deliberazione n. 133 del 28/5/2002, alla quale si fa rinvio;

ritenuto, pertanto, opportuno, procedere alla deliberazione in merito ai valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini ICI per l'anno 2004;

dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina svolge le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di Giunta n. 229 del 2.12.2003;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2004, nei limiti della propria competenza stabilita per legge e per regolamento e per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa, che si richiamano e si approvano integralmente:

- 1) di confermare i medesimo valori delle aree fabbricabili già determinati con riferimento agli anni 2001-2002-2003, e contenuti nella relazione di stima e nelle 132 schede, relative ad altrettante stime puntuali, finora approvate con proprie deliberazioni, individuate in premessa, alle quali si fa rinvio;
- 2) quanto stabilito al punto precedente si applica anche alle altre eventuali stime puntuali, contenute in altrettante schede, successivamente elaborate alle citate al punto precedente;
- 3) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre all'unanimità dei voti resi in forma palese con separata e distinta votazione

D E L I B E R A

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, per la necessità di rendere immediatamente disponibili i citati valori a favore dei contribuenti già dalla imminente scadenza di pagamento dell'acconto ICI di giugno 2004.

Direzione Entrate RL/ef



COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 25/05/2004

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Laura Tosi

Il Vicesegretario
Marina Baschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 01/06/2004 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Marina Baschieri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Sassuolo, 12/06/2004

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Marina Baschieri



COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267

SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE
RISORSE

SERVIZIO ENTRATE

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AREA
FABBRICABILI - APPROVAZIONE DEI VALORI DI STIMA PER
L'ANNO DI IMPOSTA 2004.**

Parere del Settore o Servizio Proponente

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

data 25/05/2004

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE
RISORSE
Annovi Cristiano

Parere del Servizio Finanziario

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

data 25/05/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Cristiano Annovi